



CITTA' di PIAZZOLA sul BRENTA

Provincia di Padova
SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

Prot. 5403/17

BANDO DI CONCORSO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI PER ANZIANI, NONCHE' A ULTERIORI PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI - ANNO 2017 -

(L.R. 2 aprile 1996, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni)

Il Comune di Piazzola sul Brenta (PD) indice il presente bando di concorso, anno 2017, per l'assegnazione di minialloggi indipendenti ubicati in via Mons. R Bergamin da destinare in locazione ad anziani autosufficienti ai sensi della DGR n. 4670 del 22/10/1996, nonché ad ulteriori particolari categorie sociali.

Gli alloggi sono stati realizzati dall'ATER di Padova su area ceduta dal Comune in diritto di superficie.

L'assegnazione degli alloggi viene regolata dalle disposizioni della L.R. 10/96 e successive modifiche ed integrazioni.

La validità della graduatoria definitiva avrà durata di anni uno.

Il presente bando di concorso speciale è stato oggetto dell'autorizzazione della Giunta Regionale del Veneto in data 17/06/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 02.04.1996, n. 10, e successive modificazioni, in quanto trattasi di alloggi prioritariamente destinati ad anziani giusta DGR n. 4670 del 22/10/1996.

ART. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO

I richiedenti, per partecipare al presente bando di concorso per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica per anziani, nonché a ulteriori particolari categorie sociali, devono essere in possesso alla data di pubblicazione del presente bando, dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- a bis) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30;
- a ter) titolari di permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. 9 gennaio 2007, n. 3;
- a quater) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251;
- a quinquies) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Piazzola sul Brenta. Sono equiparati ai residenti gli anziani e gli appartenenti alle ulteriori particolari categorie sociali, che risiedono nel territorio delle Parrocchie del Comune di Piazzola sul Brenta, Isola Mantegna, Carturo e Vaccarino, poste ai confini del territorio comunale; cittadini che anagraficamente appartengono ai Comuni contermini, ma che socialmente ed

affettivamente hanno relazioni nelle rispettive parrocchie che coincidono con le suddette frazioni;

- c) avere compiuto 65 anni di età, e avere il nucleo familiare composto da una o due persone;
- d) nubili/celibi e/o separati/divorziati, il cui nucleo familiare è composto da una o due persone, di cui un figlio di età inferiore ai 10 anni, questo in relazione alla tipologia degli alloggi, composti da una o due stanze, nonché per evitare situazioni di disagio tra adolescente e genitore di sesso diverso;
- e) persone, il cui nucleo familiare è composta da un solo componente, in condizioni di autosufficienza fisica che versino in condizione di assoluta ed accertata precarietà psichica, sociale ed economica previa relazione redatta dai competenti servizi sanitari pubblici, con presa atto della Giunta Comunale;
- f) non essere titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (€ 6.524,57 per il 2017), ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale;
- g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato e da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia utilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- h) non aver ceduto in tutto o in parte l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- i) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- l) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a quello stabilito annualmente con apposito provvedimento regionale (€ 24.850,00 per l'anno 2017), computato secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 2 aprile 1996, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.
- m) di dare il consenso, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., con riferimento ai dati sensibili di cui agli artt. 1, 2 e 3 del presente bando, già acquisiti o che saranno acquisiti dal Comune a seguito della presentazione della domanda di alloggio, che ne comporta il necessario trattamento per la specifica finalità prevista per la formazione della graduatoria.

Gli alloggi saranno assegnati nel rispetto delle seguenti condizioni:

- componenti del nucleo familiare (1 o 2 persone a seconda della tipologia di alloggio) in numero compatibile con le caratteristiche dello stesso, sempreché tutti i componenti siano in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere da a) a m). In ogni caso il congiunto dell'assegnatario dovrà avere almeno l'età pensionabile.
- esclusione per gli assegnatari della possibilità della sublocazione e di qualsivoglia diritto di riscatto;
- esclusione per i loro eredi e successori a qualsivoglia titolo di qualsivoglia possibilità di subingresso nella locazione e di qualsivoglia diritto opponibile all'Ente locante. E' comunque consentito al coniuge superstite e convivente superstite di proseguire nella conduzione dell'alloggio;
- in caso di decesso di uno dei due componenti del nucleo familiare e disponibilità di alloggi per una persona con domanda in lista di attesa per l'assegnazione di un alloggio per due persone, nel rispetto dell'apposito bando di mobilità interna, alla persona superstite potrà essere assegnato un appartamento da una persona.

ART. 2 - CONDIZIONI DI PRIORITA' PER L'ASSEGNAZIONE

I richiedenti, per l'attribuzione dei punteggi prioritari, devono dimostrare di trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) condizioni soggettive (*):

Nucleo familiare (**):

	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
1	Anziani ultrasessantacinquenni con nucleo familiare costituito da una sola persona, il cui reddito annuo non superi l'importo di una pensione minima	PUNTI 10

	INPS per lavoratori dipendenti (€ 6.524,57 per il 2017)	
2	Anziani ultrasessantacinquenni con nucleo familiare costituito da una sola persona, il cui reddito annuo sia superiore all'importo di una pensione minima INPS per lavoratori dipendenti ma non superiore a due pensioni minime INPS per lavoratori dipendenti	PUNTI 8
3	Anziani ultrasessantacinquenni con nucleo familiare costituito da due persone, il cui reddito annuo non superi l'importo di una pensione minima INPS per lavoratori dipendenti	PUNTI 12
4	Anziani ultrasessantacinquenni con nucleo familiare costituito da due persone, il cui reddito annuo sia superiore all'importo di una pensione minima INPS per lavoratori dipendenti ma non superiore a due pensioni minime INPS per lavoratori dipendenti	PUNTI 11
5	Anziani ultrasessantacinquenni con nucleo familiare costituito da due persone, il cui reddito annuo sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS per lavoratori dipendenti ma inferiore a quello stabilito annualmente con apposito provvedimento regionale (€ 24.850,00 per il 2017)	PUNTI 8
6	Anziani ultrasessantacinquenni con presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere verificate dagli organi competenti e che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai 2/3 riconosciuta ai sensi della vigente normativa e fermo restando il requisito dell'autosufficienza	PUNTI 10
7	Anziani ultrasessantacinquenni con canone di locazione eccessivamente elevato rispetto al reddito del nucleo familiare: il canone si considera eccessivamente elevato quando il suo ammontare, detratto il reddito del nucleo familiare al netto di imposte, riduce il reddito disponibile residuo al di sotto del Minimo Vitale come stabilito dalla Conferenza dei Sindaci dell'A.ULSS n. 15 "Alta Padovana"	PUNTI 9
8	Nubili/Celibi e/o separati/divorziati, il cui nucleo familiare è composto da una persona	PUNTI 1
9	Nubili/Celibi e/o separati/divorziati, il cui nucleo familiare è composto da una persona oltre ad un figlio di età inferiore a 10 anni	PUNTI 2
10	Persone in condizioni di autosufficienza fisica che versino in condizioni di assoluta ed accertata precarietà psichica, sociale ed economica previa relazione redatta dai competenti servizi sanitari pubblici con presa atto della Giunta Comunale	PUNTI 3

(*) *Nell'ipotesi di ricorrenza di una pluralità di condizioni i relativi punteggi sono sommati.*

(**) *Il reddito annuo è computato secondo i criteri di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) della L.R. 2 aprile 1996, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni.*

b) condizioni oggettive (*):

1. situazione di grave disagio abitativo accertata da parte delle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuta a:

	CONDIZIONI	PUNTEGGIO
1.1 (**)	abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, n. 1, lett. a) del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni	PUNTI 3
1.2	coabitazione in uno stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità	PUNTI 2
1.3	coabitazione in uno stesso alloggio con un altro o più nuclei familiari, composti da una sola unità	PUNTI 1
1.4	presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	PUNTI 2

2. situazione di disagio abitativo esistente alla data di scadenza del bando dovuta a:

2.1	abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:	
2.1.1	da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq 14	PUNTI 1
2.1.2	da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq 14	PUNTI 2
2.2	abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4) lettera b) del DPR 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni	PUNTI 2
2.3	richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziale non conseguente ad inadempienza contrattuale, di ordinanza di sgombero, di provvedimento di collocamento a riposo o di licenziamento di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio, ovvero richiedenti che comunque dimostrino di essere privi di alloggio da almeno un anno	PUNTI 3

(*) *Nell'ipotesi di ricorrenza di una pluralità di condizioni i relativi punteggi sono sommati ad eccezione delle condizioni di cui ai numeri 1.1/2.2.*

(**) *La condizione di cui al numero 1.1 della presente lettera non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dalla autorità competente, o a seguito di sistemazione precaria derivante dall'esecuzione di un provvedimento di rilascio non intimato per inadempienza contrattuale.*

ART. 3 - MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda, corredata dai documenti obbligatori, dovrà essere redatta esclusivamente su apposito stampato, disponibile sul sito del Comune o da ritirarsi presso l'Area Tecnica – Sportello Unico per l'Edilizia nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì, Mercoledì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00,
- Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo a partire dal giorno **04/04/2017 ed entro le ore 12,00 del trentesimo giorno** successivo a quello di pubblicazione del presente bando all'Albo Pretorio (**04/05/2017**). Si intendono prodotte in tempo utile le domande inviate a mezzo raccomandata postale entro i suddetti termini (fa fede la data del timbro postale).

ART. 4 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

I richiedenti dovranno presentare, allegati alla sopraccitata domanda, i seguenti documenti obbligatori:

- a) per ciascun componente del nucleo familiare il reddito annuo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della richiesta, nonché ogni documento dal quale risulti la percezione di emolumenti, indennità, pensioni e sussidi di qualsiasi natura;
- b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del richiedente in cui si attesti che lo stesso non goda di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su immobili ovunque ubicati, ovvero di immobili il cui valore sia inferiore a quello indicato nella lett. f) dell'articolo 1;
- c) dichiarazione scritta a rispettare il regolamento condominiale e a corrispondere le spese di conduzione dell'alloggio assegnato;
- d) diritti di istruttoria, istituiti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Il richiedente che intenda ottenere il riconoscimento dei punteggi di selezione dovrà produrre la seguente documentazione:

- certificazione di invalidità rilasciata dagli organi competenti attestante il grado di invalidità;

- relazione dell'Assistente Sociale competente in relazione a situazioni di particolare disagio sociale;
- certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica attestante che il richiedente versa in condizioni di ridotta autonomia psichica ma che, nondimeno, è in grado di vivere da solo;
- certificazione dell'Autorità Sanitaria a dimostrazione di utilizzo di abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica;
- provvedimento esecutivo di sfratto con ordinanza di convalida del Tribunale, ordinanza di sgombero, verbale di conciliazione provvedimento di collocamento a riposo o lettera di licenziamento accompagnata da idonea documentazione che giudiziale, comprovi la perdita dell'alloggio di servizio.

Il richiedente si impegnerà con dichiarazione scritta a rispettare il regolamento condominiale e a corrispondere le spese di conduzione dell'alloggio assegnato.

ART. 5 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune entro 45 giorni dalla data di scadenza del bando provvede all'attribuzione dei punteggi e alla formazione di una graduatoria provvisoria.

Dalla graduatoria sopraccitata saranno escluse le domande prive del consenso al trattamento dei dati sensibili in conformità dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modificazioni.

Dopo l'approvazione, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio conseguito è immediatamente notificata all'interessato e pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per gli eventuali ricorsi.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla commissione di cui all'art. 6 della L.R. n. 10/96 e ss.mm.ii., il ricorso deve essere depositato presso il Comune.

Successivamente, sulla base delle decisioni assunte dalla Commissione di cui al precedente comma, il Comune provvede alla redazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva, mediante determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica, che avrà la durata di un anno.

I canoni di locazione riferiti alle abitazioni saranno determinati secondo quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. n. 10 del 2 aprile 1996.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto sarà disposta mediante ordinanza del Responsabile dell'Area Tecnica secondo le risultanze della graduatoria definitiva.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto dovrà avvenire secondo l'ordine della graduatoria definitiva e tenuto conto della tipologia dell'alloggio (1 o 2 stanze).

Esaurita la graduatoria definitiva, gli alloggi potranno essere assegnati a persone, il cui nucleo familiare è composto da 1 o 2 componenti in relazione alla superficie dell'alloggio, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, quali pubbliche calamità, sfratti esecutivi, sgombero di unità abitative da recuperare, o per provvedere a favore di particolari categorie sociali, nei limiti dell'art. 11 della L.R. n. 10/96 e ss.mm.ii. "Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa", la cui aliquota è stata determinata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Esaurite la sopraccitata graduatoria definitiva e la situazione di emergenza abitativa, gli alloggi potranno essere assegnati utilizzando la graduatoria comunale annuale vigente predisposta in base agli artt. 7 e 8 della L.R. n. 10/96 e ss.mm.ii., fermo restando il rapporto tra la superficie degli alloggi stessi e i componenti del nucleo familiare.

ART. 6 - DECADENZA

La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dal Responsabile dell'Area Tecnica.

Si avrà decadenza nel caso in cui:

- a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione dell'Ente gestore, giustificata da gravi motivi;

- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
- d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, di cui all'art. 2 della L.R. 02/04/1996, n. 10, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 29 della L.R. 02/04/1996, n. 10;
- e) non abbia osservato gli adempimenti previsti ai commi 7 e 8 dell'art. 10 della L.R. 02/04/1996, n. 10;
- f) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale o dell'autogestione;
- g) abbia una morosità nel pagamento di canoni, spese di autogestione e oneri accessori superiore a quattro mesi salvo quanto previsto all'art. 22 della L.R. 02/04/1996, n. 10;
- h) abbia superato di oltre 1/3 il limite di reddito di cui all'art. 2, lett. e) della L.R. 02/04/1996, n. 10.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente bando si fa espresso rinvio alle disposizioni della L.R. 02/04/1996, n. 10, e successive modifiche se ed in quanto compatibili.

Piazzola sul Brenta, lì 04/04/2017

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
Sportello Unico per l'Edilizia
f.to dott. Gianni Bozza